



BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI RICERCA IN FAVORE DI LAUREATI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO PER ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E PRODUZIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA EUROPEA.

ART. 1

FINALITA'

- 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale, la Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario. A tal fine il Consiglio regionale dell'Abruzzo, attraverso la collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo Facoltà di Scienze Politiche, promuove lo studio, la ricerca e la produzione di contributi in materia europea.
- 2. In attuazione dell'articolo 1, comma 1 della L.R. 14 maggio 1985, n. 38 "Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali", della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113 del 07/11/2017 e della relativa Convenzione sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dal Rettore dell'Università in data 28/11/2017, il Consiglio regionale dell'Abruzzo (di seguito Consiglio) finanzia n. 3 borse di ricerca a favore di laureati dell'Università degli Studi di Teramo (di seguito Università), per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
- 3. Le borse di ricerca sono istituite per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
 - analisi delle proposte di atti europei selezionati negli indirizzi approvati dal Consiglio regionale o di eventuali altre proposte ritenute di interesse;
 - ricerca della legislazione europea, statale e regionale di interesse rispetto alle predette proposte, della documentazione europea e statale collegata, delle posizioni eventualmente elaborate da altre Regioni ed Assemblee legislative regionali italiane ed europee;
 - redazione di tabelle di concordanza utili ai fini dell'istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all'individuazione di elementi di riflessione per eventuali osservazioni regionali nell'ambito delle diverse forme di partecipazione in fase ascendente;
 - traduzione in italiano dei testi dei progetti notificati dagli altri Stati membri dell'UE e ricerca della omologa disciplina statale o regionale italiana ai fini dell'istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all'individuazione di elementi di analisi per eventuali osservazioni regionali (art.12 L.R. n. 39/2014);
 - supporto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei nelle attività di assistenza al Presidente del Consiglio alle sedute di coordinamento delle Assemblee legislative regionali ed europee, quali la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE), con particolare riguardo all'attività di traduzione dei testi in italiano della





documentazione relativa, all'analisi della suddetta documentazione e all'approfondimento delle tematiche ivi poste anche ai fini della predisposizione di proposte emendative;

- supporto per l'elaborazione e gestione dei progetti europei al fine di intercettare ed utilizzare i fondi diretti provenienti dall'Unione europea, anche in attuazione della l.r. 28/2017:
- ogni altra attività di studio e ricerca connessa alle tematiche europee ritenuta di interesse da parte del Consiglio o dell'Università con riferimento alle fiunzioni istituzionali assegnate

ART. 2

REQUISITI

 Le borse di ricerca sono rivolte a laureati dell'Università degli Studi di Teramo in possesso di Laurea Magistrale o di Laurea vecchio ordinamento con esperienze di studio nel diritto e nelle politiche dell'Unione Europea, nonché in possesso di titoli di studio e di idoneità a svolgere le attività di cui all'articolo 1 accertati a seguito della procedura selettiva di cui all'articolo 6.

ART.3

DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- 1. Le attività di cui all'articolo 1 sono finanziate con la erogazione delle borse di ricerca della durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione, a cura dell'Università, degli esiti della selezione dei beneficiari delle borse di ricerca.
- Le borse di ricerca sono articolate in sessioni di studio, ricerca e produzione di contributi da svolgere presso l'Università e in sessioni di partecipazione alle attività del Consiglio regionale relative ai processi europei.
- 3. Le sessioni di attività da svolgere presso il Consiglio regionale avranno luogo presso la sede dello stesso in L'Aquila, Via Michele Jacobucci n. 4, per un numero di 40 ore mensili secondo un calendario predisposto su proposta del referente per il Consiglio regionale di cui all'articolo 5 della Convenzione. Le parti, di intesa, possono concordare forme di flessibilità delle suddette sessioni di attività in relazione al calendario dei lavori delle Commissioni consiliari.
- 4. Le sessioni di attività da svolgere presso l'Università avranno luogo presso la Sede della Facoltà di Scienze Politiche nel Campus Universitario di Coste Sant'Agostino, Via Balzarini n.1, da distribuirsi secondo le indicazioni del referente per l'Università di cui all'articolo 5 della Convenzione.
- L'importo di ciascuna borsa di ricerca finanziata dal Consiglio regionale è pari a euro 4.000,00 (Quattromila/00) omnicomprensivo. Sono a carico degli assegnatari di ricerca gli eventuali costi dagli stessi sostenuti per raggiungere le sedi ove si svolgono le sessioni di attività.





ART. 4

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta su carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato A, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, è corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità e della documentazione prevista dal presente bando ed è inviata a mezzo raccomandata A.R oppure presentata a mano alla segreteria dell'Università degli studi di Teramo Facoltà di Scienze Politiche, Via Balzarini, n. 1, Località Colleparco, Campus Coste S. Agostino, 64100 Teramo (TE).
- 2. Sulla busta della raccomandata, il candidato deve riportare la dicitura "Domanda: Bando pubblico per l'erogazione di borse di ricerca in favore di laureati dell'Università degli studi di Teramo per attività di studio, ricerca e produzione di contributi in materia europea".
- La domanda, unitamente alla predetta documentazione, deve essere inviata entro il termine perentorio di <u>trenta giorni</u> decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a cura del Servizio competente, del presente bando sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (BURAT) <u>www.bura.regione.abruzzo.it</u>.
- 4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
 - a) la data e il luogo di nascita;
 - b) la residenza;
 - c) la cittadinanza;
 - d) il diploma di laurea posseduto con il relativo punteggio, la data del conseguimento, il titolo della tesi di laurea e l'elenco degli esami sostenuti con la relativa votazione;
- Nella domanda di partecipazione il candidato indica, altresì, l'indirizzo di posta elettronica dove desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al bando, nonché il recapito telefonico.
- 6. Alla domanda devono altresì essere allegati:
 - curriculum vitae redatto in formato europeo;
 - copia della tesi di laurea;
 - eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione (documentazione relativa ad attività formative, premi, borse di studio, dottorati di ricerca e altre esperienze di ricerca, esperienze professionali);
 - pubblicazioni.

ART.5

COMMISSIONE GIUDICATRICE

 La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Preside della Facoltà di Scienze Politiche, è composta dal Referente per il Consiglio, dal Referente per l'Università, così come individuati dalla Convenzione all'art. 5, comma 1, da un dipendente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale dell'Abruzzo indicato dal Referente del





Consiglio, nonché da due membri del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche, uno dei quali esperto di lingua inglese.

- 2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche.
- 3. La funzione di Presidente è assunta dal Referente per l'Università.

ART. 6

SELEZIONE DEI CANDIDATI

- 1. La selezione dei candidati è effettuata mediante valutazione dei titoli e colloquio.
- 2. La Commissione giudicatrice:
 - a) verifica i requisiti di ammissione;
 - b) definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione, disponendo complessivamente di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione del colloquio;
 - c) procede alla valutazione dei titoli, del colloquio e all'attribuzione del relativo punteggio.
- 3. Il colloquio è teso ad accertare l'idoneità del candidato alle specifiche attività, così come definite dall'articolo 1, comma 3 del presente Bando nonché il grado di conoscenza della lingua inglese e verte, in particolare, anche sulle seguenti materie:
 - a) elementi di diritto europeo e di diritto regionale;
 - i Trattati dell'Unione Europea e di Funzionamento dell'Unione Europea (TUE e TFUE) con particolare riguardo al Protocollo n. 2 (sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità) allegato ai trattati;
 - c) i principi di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento come individuati nella direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta Direttiva Servizi;
 - d) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
 - e) legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei);
 - f) statuto regionale e regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per quanto attiene gli aspetti relativi alle politiche europee;
 - g) tecniche di progettazione europea, di gestione amministrativa ed operativa dei progetti.
- 4. Il colloquio si terrà il 01 febbraio 2019, alle ore 11.00 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo, Via Balzarini, n. 1, Località Colleparco, Campus Coste S. Agostino, 64100 Teramo (TE). Eventuale rinvio del colloquio è reso noto mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Università: www.unite.it.
- 5. I candidati, per sostenere la prova, devono esibire un valido documento di riconoscimento.





- 6. La mancata presentazione del candidato nel giorno stabilito per il colloquio, anche se dipendente da causa di forza maggiore, è considerata equivalente a esplicita dichiarazione di rinuncia alla procedura selettiva.
- 7. Al termine dei lavori, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati e stila la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato, rispettivamente nella valutazione dei titoli e nel colloquio; a parità di punteggio prevale il candidato più giovane.
- L'idoneità nella graduatoria generale di merito è conferita ai candidati che abbiano riportato una valutazione minima complessiva di 60/100, nonché dimostrato un grado appropriato di conoscenza della lingua inglese.
- 9. L'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, comunica al Servizio competente del Consiglio gli esiti della selezione con i nominativi dei beneficiari.

ART.7

IMPORTO ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI RICERCA

- L'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, presenta entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno di durata della borsa di ricerca una relazione sulle attività svolte. Tale relazione dovrà essere altresì sottoscritta dai beneficiari delle borse di ricerca e dal referente per l'Università.
- 2. Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1 e previa validazione della stessa da parte del referente per il Consiglio, il dirigente del Servizio competente del Consiglio provvede alla liquidazione a favore dell'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, dell'importo complessivo delle borse di ricerca.
- 3. L'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, provvede all'erogazione delle borse di ricerca a favore dei beneficiari.

ART. 8

DISCIPLINA DELLE BORSE DI RICERCA

 Per quanto non espressamente richiamato dal presente bando, trova applicazione la Convenzione stipulata tra il Presidente del Consiglio ed il Rettore dell'Università, in data 28 Novembre 2017 allegata al presente Bando.

ART.9

SICUREZZA

- 1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 il Consiglio regionale dell'Abruzzo non assume le funzioni di datore di lavoro ma garantisce, nei confronti dei beneficiari delle borse di ricerca ospitati presso la sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, in L'Aquila, via Michele Iacobucci n. 4, l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza rispetto ai luoghi di lavoro.
- 2. L'Università assume i medesimi oneri di cui al comma 1 nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale dell'Abruzzo eventualmente ospitati nei locali dell'Ateneo.





ART. 10

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Durante l'attività effettuata presso il Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai/alle borsisti/e si applica il Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 29/01/2014.

ART. 11

PRIVACY E TRASPARENZA

- 1. Il Titolare del trattamento dei dati relativi alla procedura selettiva e agli adempimenti ad essa conseguenti è l'Università degli Studi di Teramo, nell'esercizio delle competenze alla stessa assegnate ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione.
- 2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti saranno trattati dall'Università degli Studi di Teramo per le finalità di gestione della procedura selettiva e degli adempimenti ad essa conseguenti, anche riguardo agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità, in modo da garantime la sicurezza, l'integrità e la riservatezza e in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

ART. 12

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (BURAT) verrà data notizia sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it e sul sito istituzionale dell'Università www.unite.it.



Al Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo Campus universitario Aurelio Saliceti Via Renato Balzarini, 1 64100 TERAMO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI RICERCA IN FAVORE DI LAUREATI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO PER ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E PRODUZIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA EUROPEA (da far pervenire entro la scadenza indicata nel bando)

IL SOTTOSCRITTO/A	
C.F	
	HEDE
di partecipare al bando per l'assegnazione di tre borse per attività di studio, ricerca e produzione di contributi	di ricerca in favore di laureati dell'Università di Teramo in materia europea.
A tal fine, ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 del d.p. derivanti da dichiarazioni false e mendaci e ai sensi del	r. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze l'art. 76 del citato d.p.r. dichiara che:
PROV.	
DI CITTADINANZA	
E RESIDENTE A	
C.A.PPROV	_
IN VIA/PIAZZA	N
- E' IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI	STUDIO (contrassegnare con X la casella che interessa):
LAUREA MAGISTRALE	
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO	

CONSEGUITO PRESSO	
IN DATA/ CON VOTO	
CREDITI DURATA	
- IL TITOLO DELLA TESI DI LAUREA E' IL SEGUENTE:	
- HA SOSTENUTO I SEGUENTI ESAMI CON RELATIVA VOTAZIONE: (Indicare tutti gli esami sostenuti per il conseguimento del titolo)	
	VOTO:
 E' IN POSSESSO, ALTRESÌ, DEL/I SEGUENTE/I TITOLO/I (contrassegnare con X la casella che interessa): 	
ATTESTATO RELATIVO AD ATTIVITA' FORMATIVA POST LAUREA	
CERTIFICAZIONE DI PREMI	
BORSE DI STUDIO	
TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA	
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI	
PUBBLICAZIONI	

ALLEGA:

- curriculum vitae redatto in formato europeo;
 fotocopia di un valido documento di identità;
 copia della tesi di laurea
 eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione (documentazione relativa ad attività formative, certificazione di premi, borse di studio, dottorato di ricerca e altre esperienze di ricerca, esperienze professionali) 5. pubblicazioni

Il sottoscritto indica il seguente indirizzo di posta elettronica
e il seguente recapito telefonico
Il sottoscritto autorizza l'Amministrazione ricevente, in relazione al procedimento amministrativo di cui trattasi, al trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi e nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.
Luogo e data Firma





CONVENZIONE TRA

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – (di seguito "Consiglio regionale"), codice fiscale 80003630664 con sede legale in L'Aquila, Via Michele Iacobucci n. 4, rappresentato dal Presidente pro tempore, Giuseppe Di Pangrazio, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 1° maggio 1959, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113 del 7/11/2017

F

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO – (di seguito "l'Università"), (P.I. 00898930672 – C.F. 92012890676), con sede legale in Teramo, Via R. Balzarini, n. 1, località Colleparco Campus Coste S. Agostino, nella persona del Legale Rappresentante, Prof. Luciano D'Amico, nato a Torricella Peligna, Prov. di CH il 03/01/1960, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico.

congiuntamente denominati anche solo "Parti"

PREMESSO CHE

- in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Abruzzo e della l.r. 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), a partire dall'anno 2009, il Consiglio regionale, in raccordo con la Giunta regionale, ha posto in essere le attività relative alla partecipazione della Regione alla formazione ed all'attuazione del diritto europeo;
- con la 1.r. 39/2014, che ha sostituito la 1.r. 22/2009, la Regione Abruzzo ha adeguato la normativa regionale che regola i citati processi alla legge statale 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
- in armonia con la citata legge statale, la 1.r. 39/2014 ha meglio specificato e integrato gli ambiti di intervento regionali in materia, dettando altresì le regole procedurali per l'attivazione di nuovi istituti previsti dalla normativa europea e statale, quali quello delle notifiche previste dalla Direttiva 2006/123/CE (cfr. art. 12 1.r. 39/2014) nonché per l'attivazione ed il consolidamento delle diverse forme di interlocuzione con le istituzioni europee in merito alla formazione degli atti dell'UE quali oltre alla partecipazione alla formazione della posizione italiana quelle del "dialogo politico", della partecipazione alle consultazioni pubbliche indette dalla Commissione europea, della partecipazione alle









verifiche di sussidiarietà;

CONSIDERATO CHE

- con la l.r. 14 luglio 2010 n. 26 è stato introdotto il test PMI per i progetti di legge regionale e
 di regolamento che abbiano un impatto sulle piccole e medie imprese; inoltre, con la
 deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151/2016 è stata prevista una fase di
 sperimentazione del test, la cui effettuazione richiede specifiche competenze di profilo
 economico e statistico;
- il Consiglio regionale, inoltre, nel rispetto dell'art.67, comma 1, dello Statuto regionale e dell'art. 1, comma 3, lett. a) della 1.r. 18/2001 partecipa attivamente alle sedi di coordinamento delle Assemblee legislative regionali ed europee quali la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE) e collabora con gli altri soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nei processi europei; tali attività richiedono costante impegno di professionalità specializzate nell'ambito degli interventi dei processi europei;
- la collaborazione tra il Consiglio regionale e l'Università su questi temi può apportare valore aggiunto ad entrambe le istituzioni e da ultimo alla regione, intesa come comunità regionale, avendo le politiche europee spesso una ricaduta diretta sul territorio regionale;
- l'Università, attraverso la Facoltà di Scienze Politiche e lo spin-off E-Data, promuove tra le sue finalità di ricerca e di formazione anche l'analisi del diritto e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, del loro impatto a livello nazionale e regionale; a tal fine, ha promosso l'istituzione di un Osservatorio permanente sui Scmestri di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea attraverso il quale favorisce la raccolta e la diffusione attraverso la pagina web www.europeiunite.eu di notizie, informazioni, documentazione e normative relative alle attività delle istituzioni dell'Unione europea (Consiglio europeo, Consiglio, Parlamento europeo e Commissione europea), unitamente alla redazione di rapporti, commenti e analisi di carattere sia generale sia settoriale, nonché dossier su specifici temi;
- il Consiglio regionale e l'Università ritengono utile che la loro reciproca collaborazione si
 esprima anche attraverso il finanziamento da parte del primo di borse di ricerca destinate a
 laureati dell'Università degli Studi di Teramo in possesso di una Laurea Magistrale o di una
 Laurea (V. O.) con esperienza di studio sulle tematiche sopra indicate;

· visto:









- ✓ l'art. 8, comma 2, dello Statuto della Regione Abruzzo ai sensi del quale la Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario;
- ✓ l'art. 20 comma 1, dello Statuto della Regione Abruzzo per cui il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge;
- ✓ l'art. 1, comma 3, lett. b) della l.r. 18/2001;
- viste le su illustrate premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, le Parti concordano quanto segue.

Art. 1 Attività di studio, ricerca e produzione di contributi

- 1. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo finanzia n. 3 borse di ricerca a favore di laureati dell'Università degli Studi di Teramo, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca e la produzione di contributi su temi di interesse del Consiglio regionale rispetto alle funzioni allo stesso assegnate nei processi UE- attività indicate a titolo esemplificativo in premessa- nonché di quelle che le Parti intendono, tempo per tempo, di interesse comune con riferimento alle funzioni istituzionali delle stesse.
- 2. Le attività, di cui al comma 1, sono individuate in forma più specifica nel bando annuale delle borse di ricerca.
- 3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, su indicazione comune dei referenti di cui all'articolo 5 possono dar luogo anche alla pubblicazione di contributi nonché comportare la partecipazione a incontri di studio, seminari, convegni anche a livello europeo.

Art. 2 Formazione

- 1. Al fine di accrescere il livello di conoscenza della normativa, con particolare riferimento a quella europea, l'Università può consentire la partecipazione a titolo gratuito a corsi o lezioni su temi di interesse giuridico ed europeo ai dipendenti del Consiglio che possono, a loro volta svolgere presso l'Università stessa azioni formative aventi ad oggetto anche la divulgazione dei processi normativi nella fase pratica di formazione degli stessi.
- L'Università può consentire la partecipazione ed il coinvolgimento del Consiglio nella fase di individuazione dell'offerta formativa.







Art. 3 Durata e finanziamento delle borse di ricerca

- Le attività di cui all'art. 1 sono finanziate con la erogazione delle borse di ricerca della durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione, a cura dell'Università, degli esiti della selezione dei beneficiari delle borse di ricerca.
- Le borse di ricerca sono articolate in sessioni di studio, ricerca e produzione di contributi da svolgere presso l'Università e in sessioni di partecipazione alle attività del Consiglio regionale relative ai processi europei.
- 3. Le sessioni di attività da svolgere presso il Consiglio regionale avranno luogo presso la sede dello stesso in L'Aquila, Via Michele Jacobucci n. 4, per un numero di 40 ore mensili secondo un calendario predisposto su proposta del referente per il Consiglio regionale di cui all'articolo 5. Le parti, di intesa, possono concordare forme di flessibilità delle suddette sessioni di attività in relazione al calendario del lavori delle Commissioni consiliari.
- 4. Le sessioni di attività da svolgere presso l'Università avranno luogo presso la Sede della Facoltà di Scienze Politiche nel Campus Universitario di Coste Sant'Agostino, Via Balzarini n.1, da distribuirsi secondo le indicazioni del referente per l'Università di cui all'articolo 5.
- 5. L'importo di ciascuna borsa di ricerca finanziata dal Consiglio regionale è pari a euro 4.000,00 (Quattromila/00) omnicomprensivo o alla diversa somma stanziata annualmente dall'Ufficio di Presidenza. Sono a carico degli assegnatari di ricerca gli eventuali costi dagli stessi sostenuti per raggiungere le sedi ove si svolgono le sessioni di attività.

Art. 4 Requisiti dei beneficiari e obblighi delle Parti

- 1. Le parti, elaborano, d'intesa, i contenuti del bando annuale per l'assegnazione delle borse di ricerca a favore di laureati dell'Università degli studi di Teramo, che sarà adottato con determinazione del Dirigente del Servizio Affari istituzionali europei del Consiglio regionale, contenente i requisiti dei beneficiari e le modalità di selezione dei medesimi, in modo da assicurare la individuazione di esperti di comprovata attitudine alla ricerca nelle materie oggetto della presente convenzione.
- 2. L'Università assume l'impegno di effettuare la selezione dei beneficiari delle borse di ricerca sulla base dei requisiti e delle condizioni stabilite dal Bando annuale e di comunicare al Consiglio regionale, Servizio Affari istituzionali ed europei, gli esiti della selezione con i nominativi dei beneficiari selezionati. Alla Commissione di esame partecipano i referenti delle parti di cui all'articolo 5.
- 3. L'Università si impegna a presentare entro 15 giorni dalla conclusione della durata della borse di ricerca una relazione sulle attività svolte nell'ambito dei progetti stessi. Tale relazione dovrà essere altresì sottoscritta dai beneficiari delle borse di ricerca e dal referente per l'Università di cui all'articolo 5.





- 4. Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 3, e previa validazione della stessa da parte del referente per il Consiglio regionale, il dirigente del Servizio competente del Consiglio regionale provvede alla liquidazione a favore dell'Università, dell'importo complessivo delle borse di ricerca.
- 5. L'Università provvede all'erogazione delle borse di ricerca a favore dei beneficiari.

Art. 5 Referenti delle Parti per l'applicazione della convenzione

- 1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le Parti nominano, rispettivamente, un referente per il Consiglio regionale, nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Affari istituzionali ed europei del Consiglio ed un referente per l'Università nella persona del responsabile pro tempore dell'Osservatorio Permanente sui Semestri di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.
- 2. I due referenti sovraintendono e coordinano le attività oggetto della presente convenzione verificandone periodicamente e al termine dell'anno la compiuta realizzazione.

Art. 6 Coperture assicurative

- Il Consiglio regionale garantisce copertura assicurativa ai beneficiari delle borse di ricerca impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione presso la propria sede a L'Aquila, in via Michele Iacobucci n. 4.
- L'Università garantisce analoga copertura assicurativa ai dipendenti del Consiglio regionale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Art. 7 Sicurezza

- 1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro del Consiglio regionale dell'Abruzzo garantisce l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza rispetto ai luoghi di lavoro nei confronti dei beneficiari delle borse di ricerca ospitati presso la sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, in L'Aquila, via Michele Iacobucci n. 4.
- 2 Allo stesso modo e reciprocamente l'Università assume i medesimi obblighi nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale dell'Abruzzo eventualmente ospitati nei locali dell'Ateneo.







Art. 8 Diritti di proprietà intellettuale

 Le Parti si impegnano, ciascuna per i rapporti di propria competenza, ad assicurare che coloro che sono coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione, sia per l'Università sia per il Consiglio regionale, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche, nelle partecipazioni congressuali e nelle altre azioni divulgative relative alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 Privacy e trasparenza

- 1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti in relazione alla presente convenzione saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
- 2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

Art. 10 Riservatezza

 Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 Piano di Anticorruzione e Codice di Comportamento

1. Ai vincitori le borse di ricerca si applica il Codice di Comportamento approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con delibera n. 19 del 29 gennaio 2014 che individua l'insieme dei doveri di comportamento e degli obblighi di condotta che i dipendenti del Consiglio regionale sono tenuti ad osservare, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico,









nonché l'economicità, l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la non discriminazione dell'azione amministrativa.

Art. 12 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa salvo disdetta, da comunicarsi almeno tre mesi prima, e la sua attuazione mediante l'erogazione delle borse di ricerca è in ogni caso subordinata allo stanziamento annuale di risorse all'uopo dedicate secondo le disponibilità di Bilancio.

Art.13 Risoluzione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

Art. 14 Pubblicazione

 A seguito della sottoscrizione, la convenzione sarà pubblicata sui siti istituzionali delle Parti.

Data 28 Novembre 2017

Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Giuseppe Di Pangrazio

Luciano D'Amico

Luciano D'Amico